

**D.g.r. 29 giugno 2021 - n. XI/4972**  
**Piano Lombardia 2021-2022 - Criteri per l'assegnazione di contributi per la valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;

Vista la l.r. 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la ripresa economica» e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamate la d.g.r. n. XI/3531 del 5 agosto 2020 che ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» e le successive dd.g.r. nn. XI/3749 del 30 ottobre 2020 e XI/4381 del 3 marzo 2021 che, nell'ambito del Piano Ripresa Economica, hanno stanziato risorse per «Investimenti in campo culturale ad amministrazioni locali» per interventi da individuare o attraverso gli strumenti di programmazione ad oggi già disponibili, che saranno conseguentemente aggiornati, o attraverso altri strumenti di programmazione approvati con appositi provvedimenti in relazione alla tipologia di intervento;

Richiamati:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 ed in particolare la Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali»;
- la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 «Programma triennale per la Cultura 2020-2022, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo»;
- la d.g.r. XI/4869 del 14 giugno 2021 «Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo - (a seguito di parere della commissione consiliare)»;

Considerato che si intende sostenere, attraverso la concessione di contributi regionali a fondo perduto, interventi di valorizzazione a fini culturali del patrimonio pubblico lombardo;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1, 2, 3, 5 e 6;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023 e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga fino al 31 dicembre 2023;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

Richiamata la d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/3992 «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017»;

Vista la Comunicazione SANI2 per i regimi in esenzione effettuata in data 16 dicembre 2020 - con il seguente titolo di aiuto: «Proroga della scadenza della misura di aiuto SA.49905 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» e conferma di tutti gli ulteriori elementi della misura approvata con d.g.r. X/7551/2017», registrata con numero SA.60324;

Visto il *considerato* (72) del Reg. UE 651/2014 che prevede che, nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, per esempio per

ché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) che specifica:

- al punto 2.6 *Considerato 34 e 35* - «Alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico. Pertanto, è possibile che il finanziamento pubblico di tali attività non costituisca aiuto di Stato. La Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura accessibile al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i partecipanti a un'attività culturale accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato»;
- al punto 6.3 *Considerato 197* - «le decisioni adottate in passato forniscono esempi di situazioni in cui la Commissione ha considerato, alla luce delle circostanze specifiche del caso, che il sostegno pubblico non era idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Tra gli esempi si annoverano: b) 3 manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri; la Commissione ritiene che solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischiano di incidere sugli scambi tra gli Stati membri»;

Considerato che:

- in alcuni casi di rilevanza locale (in quanto i soggetti che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolte ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica) le relative misure non rilevano ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 né del Regolamento (UE) n. 651/2014, come da sezione 6.3, ai punti 190 e seguenti della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- in coerenza con quanto previsto dalla d.g.r. 18 dicembre 2020 n. XI/3992, non costituiscono aiuti di Stato (in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107.1 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea 2016/C 262/01, perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri) alcune tipologie di interventi quali ad esempio il restauro e il risanamento conservativo, la messa in sicurezza del patrimonio culturale (accessibile gratuitamente o attraverso un contributo in denaro che copra solo una frazione dei costi), la conservazione del patrimonio presso biblioteche e archivi;

Considerato, inoltre, che sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente deliberazione potranno essere presentati progetti con differente dimensione, localizzazione e bacino di utenza o a favore di soggetti che svolgono attività economica e sarà dunque necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile;

Ritenuto pertanto, di applicare il Regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che svolgono attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri;

Valutato che:

- tali finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a) dell'art. 53) per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;
- come previsto dal par. 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento;

Serie Ordinaria n. 27 - Martedì 06 luglio 2021

Dato atto che:

- i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che informi circa eventuali altri «aiuti di Stato» o contributi concessi a titolo di «de minimis» o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento ai fini della verifica del cumulo;
- attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, non saranno erogati contributi ai soggetti che sono destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015;

Ritenuto, inoltre, di prevedere l'applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, esclusivamente nel caso di agevolazioni per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento, a favore di soggetti che per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri;

Valutato, pertanto, che tali finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime «de minimis», in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Ritenuto che il bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013;

Dato atto che i soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto Regolamento (UE);

Ritenuto che il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile per il beneficiario, qualora l'importo del contributo assegnabile sia superiore all'importo dell'aiuto concedibile, come previsto dall'art. 14, comma 4 del decreto 31 maggio 2017, n. 115;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Preso atto che il Dirigente protempore della Struttura regionale competente provvederà all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e ss.mm.ii. in tema di registro nazionale aiuti;

Acquisito in data 22 giugno 2021 il parere del Comitato di valutazione Aiuti di Stato, costituito con d.g.r. n. 6777/2017 - all. C e individuato nelle sue componenti fisse dal decreto del Segretario Generale 8713/2017 e s.m.;

Visti il d.lgs. 33/2013 e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T. 2021-2023) approvato con d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021, che prevedono il divieto di erogare somme a qualsiasi titolo nei confronti degli enti di diritto privato in controllo pubblico inadempienti in materia di pubblicazione e trasparenza e comunque prima della verifica sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Giunta regionale, circa l'avvenuta pubblicazione di tutti i dati previsti dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, nonché dei provvedimenti di cui all'art. 19, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 175/2016;

Ritenuto di approvare i criteri per la predisposizione di un bando pubblico per l'assegnazione di contributi a sostegno di interventi di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di demandare a un successivo provvedimento del Dirigente competente l'adozione del bando pubblico per il sostegno di interventi di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde, che specificherà modalità e termini di presentazione dei progetti, requisiti di partecipazione, nonché modalità di ero-

gazione dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dai benefici, nel rispetto dei criteri di cui al predetto Allegato A, e che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

Dato atto che le risorse regionali per la concessione di contributi a sostegno dei progetti di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde ammontano complessivamente a € 10.037.500 a valere sul cap. 14444, oggetto di opportuna rimodulazione di risorse in sede di prossima manovra di assestamento con appostamento di tutta la somma sul 2022;

Vista la l.r. n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di interventi di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di definire che le risorse regionali per la concessione di contributi a sostegno dei progetti di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali lombarde ammontano complessivamente a € 10.037.500 a valere sul cap. 14444, oggetto di opportuna rimodulazione di risorse in sede di prossima manovra di assestamento con appostamento di tutta la somma sul 2022;

3. di stabilire che, fatti salvi i casi non rilevanti ai sensi della normativa europea come aiuto di Stato, sarà valutato caso per caso il regime di aiuti applicabile in quanto sul bando che sarà adottato a seguito dell'approvazione della presente delibera potranno essere presentati progetti relativi a soggetti con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza;

4. di stabilire che i finanziamenti a favore di soggetti che svolgono attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri, saranno assegnati ed attuati nel rispetto:

- del Regolamento (UE) n. 651/2014 art. 1 - 12 ed art. 53;
- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare agli artt. 1 (campo di applicazione), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controllo), esclusivamente nel caso di agevolazioni per le quali non sia presente almeno il 20% di cofinanziamento;
- della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7551 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 nell'ambito dell'assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo 2018-2020» comunicata alla Commissione UE (numero SA.49905) - SA.60324;

5. di demandare ad uno specifico provvedimento del Dirigente competente l'emanazione del bando pubblico per la presentazione di progetti di valorizzazione a fini culturali del patrimonio appartenente o nella disponibilità di amministrazioni locali che stabilirà modalità e termini di presentazione dei progetti, requisiti di partecipazione, nonché modalità di erogazione dei contributi, rendicontazione, verifica e decadenza dai benefici nel rispetto dei criteri di cui al precedente punto 1, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet di Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

----- • -----

## ALLEGATO A

TITOLO	PIANO LOMBARDIA 2021-2022 - CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO LOMBARDO A FINI CULTURALI: INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
FINALITÀ	<p>Con il presente bando pubblico, Regione Lombardia, ai sensi della l.r. 25/2016 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo", intende valorizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il patrimonio culturale, i luoghi e gli istituti culturali, gli itinerari culturali riconosciuti;</li> <li>- le sale di spettacolo, le sale polivalenti ad uso culturale, gli spazi di proprietà pubblica per ospitalità, residenza e creazione degli artisti;</li> </ul> <p>promuovendo interventi che favoriscano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la conservazione, l'adeguamento strutturale e l'innovazione tecnologica;</li> <li>- l'accessibilità, la sostenibilità ambientale ed energetica, la rigenerazione urbana;</li> <li>- la piena fruizione e conoscenza dei luoghi e dei contenuti culturali.</li> </ul>
R.A. DEL PRS XI LGS.	<p>RA 103. Econ.5.2 Promozione educativa e culturale, eventi e manifestazioni</p> <p>RA 100. Econ.5.1 Promozione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Amministrazioni locali indicate nell'elenco ISTAT, che abbiano la proprietà o la disponibilità, per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni, dei beni rientranti nelle tipologie ammesse e che presentino progetti coerenti con le finalità dell'iniziativa.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, adeguamento strutturale e tecnologico ed efficientamento energetico di beni immobili di interesse e/o con funzione culturale.</li> <li>- Allestimento e arredo di sezioni e sale di musei, biblioteche e archivi; allestimento di sale di spettacolo, di sale polivalenti ad uso culturale, degli spazi per ospitalità, residenza e creatività degli artisti.</li> <li>- Realizzazione di strutture stabili al servizio della valorizzazione, conservazione e gestione del patrimonio culturale, nonché di opere per la fruizione di aree e parchi archeologici.</li> <li>- Acquisizione e implementazione di supporti e attrezzature tecnologiche e informatiche inventariabili per ampliare l'offerta culturale e favorirne la fruizione; per implementare l'infrastruttura digitale e potenziare i servizi; per migliorare l'accesso, la conservazione e la valorizzazione delle risorse informative e digitali.</li> <li>- Adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e interventi per l'accessibilità delle strutture alle persone con disabilità motoria.</li> <li>- Acquisizione di attrezzature inventariabili funzionali alla fruizione della cultura da parte di persone con disabilità sensoriale e cognitiva.</li> </ul>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a € 10.037.500 del bilancio regionale, cap. 14444 oggetto di rimodulazione delle risorse nella prossima manovra di assestamento</p>

FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse regionali: - € 10.037.500 a valere sul cap. 14444 del Bilancio 2022
SOGGETTO GESTORE	Regione Lombardia
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p><b>Soglie minime e massime ammissibili</b></p> Il costo complessivo degli interventi deve essere compreso tra un minimo di € 200.000,00 e un massimo di € 1.000.000,00
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Considerato che potranno essere presentati progetti relativi a soggetti con differenti dimensione, localizzazione e bacino di utenza, sarà necessario valutare caso per caso il regime di aiuti applicabile.</p> <p>Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 651/2014 nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che svolgano attività economica e che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i finanziamenti saranno concessi come aiuto in esenzione per le attività previste dall'art. 53 par. 2 lett. a) e nella forma di aiuti all'investimento (par. 3 lett. a) dell'art. 53) per le spese ammissibili dal par. 4 lett. a) e d) dello stesso art. 53;</li> <li>• come previsto dal par. 8 dell'art. 53 del Regolamento n. 651/2014, per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80% dei costi ammissibili nei casi in cui sia presente almeno il 20% di cofinanziamento;</li> </ul> <p>I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informi circa eventuali altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento ai fini della verifica del cumulo.</p> <p>Non saranno erogati, attraverso la verifica della certificazione tramite RNA, contributi ai soggetti che sono destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) 1589/2015.</p> <p>Sarà applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso di finanziamenti a favore di soggetti che, per la dimensione e la portata delle rispettive attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, presuppongono anche una capacità di richiamare un'utenza non di prossimità che incida sugli scambi tra gli Stati Membri esclusivamente nel caso di agevolazioni per le quali sia presente un cofinanziamento di risorse pubbliche superiore all'80% del costo totale del progetto.</p>

	<p>I finanziamenti saranno concessi come aiuti in regime “de minimis”, in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 3 (aiuti “de minimis”), 5 (cumulo) e 6 (controllo).</p> <p>Il bando che sarà adottato a seguito dell’approvazione della presente delibera non è rivolto ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013.</p> <p>I finanziamenti a valere sul bando che sarà adottato a seguito dell’approvazione della presente delibera non saranno erogati ai soggetti che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale.</p> <p>I soggetti richiedenti dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del suddetto Regolamento (UE).</p> <p>Il contributo sarà rideterminato nei limiti del massimale “de minimis” ancora disponibile per il beneficiario, qualora l’importo del contributo assegnabile sia superiore all’importo dell’aiuto concedibile, come previsto dall’art. 14, comma 4 del Decreto 31 maggio 2017, n. 115.</p> <p>I restanti casi, ovvero soggetti che, per la dimensione e la portata delle attività ed eventi previsti, unitamente alla loro localizzazione, non hanno rilevanza economica o non incidono sugli scambi tra gli Stati Membri in quanto rivolti ad utenza locale di prossimità, con programmazione prevalentemente di tipo culturale o senza svolgimento di attività economica, non rilevano per l’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e pertanto non sono attuati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 né del Regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Costo dei lavori, comprensivi di eventuali oneri per la sicurezza;</li> <li>- IVA (se costituisce un costo a carico dell’ente);</li> <li>- spese tecniche, nel limite massimo del 10% del totale dei costi dei lavori da realizzare (progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagini e tutti gli oneri connessi all’attuazione degli interventi);</li> <li>- acquisto di allestimenti e arredi, attrezzature per esposizioni, per l’offerta di contenuti culturali e attrezzature per l’innovazione tecnologica delle strutture.</li> </ul> <p>Sono ammissibili le spese sostenute per interventi iniziati a partire dal 1° gennaio 2021 e non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>Procedura valutativa a graduatoria.</p> <p>A seguito di verifica di ammissibilità formale, la valutazione di merito delle proposte progettuali sarà condotta da apposito nucleo di valutazione.</p> <p>Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, obbligatoriamente in forma telematica sulla piattaforma informatica Bandi Online.</p>

<p style="text-align: center;">ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</p>	<p>La selezione e la valutazione dei progetti saranno svolte sulla base dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- qualità e sostenibilità del progetto, coerenza con gli obiettivi e le priorità del bando;</li> <li>- impatto dell'intervento rispetto al contesto culturale e territoriale di riferimento;</li> <li>- percentuale di cofinanziamento pubblico e/o privato;</li> <li>- capacità di ampliare l'accesso ai servizi e di incrementare la fruizione dell'offerta culturale, anche da parte di persone con disabilità.</li> </ul> <p>L'istruttoria delle domande pervenute sarà terminata entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.</p>
<p style="text-align: center;">MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>Il contributo sarà erogato secondo le seguenti fasi e modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30% del contributo assegnato all'accettazione.</li> <li>- 10% delle risorse assegnate a seguito di invio del progetto esecutivo e/o dell'attestazione formale di inizio lavori.</li> <li>- ulteriore 40% dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal beneficiario al raggiungimento del 40% dei lavori realizzati;</li> <li>- 20% delle risorse a saldo a seguito della presentazione del quadro economico finale, della relazione conclusiva e, ove necessario, della comunicazione di fine lavori, del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, ai sensi della normativa vigente. Detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'intervento riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite.</li> </ul>